

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CE) DELLA COMMISSIONE N. .../...**

del [...]

**che modifica il regolamento (CE) n. 773/2004 per quanto riguarda la transazione nei procedimenti relativi ai cartelli**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 255/19)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33,previa pubblicazione del progetto del presente regolamento <sup>(2)</sup>,

previa consultazione del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE <sup>(3)</sup> fissa le regole concernenti la partecipazione a detti procedimenti delle parti interessate.
- (2) Le parti del procedimento possono essere disposte a riconoscere la loro partecipazione a un cartello in violazione dell'articolo 81 del trattato e la loro responsabilità rispetto a detta partecipazione se possono ragionevolmente anticipare le previste conclusioni della Commissione quanto alla loro partecipazione all'infrazione e al livello delle ammende applicabili e condividere dette conclusioni. È opportuno che la Commissione possa rivelare alle parti, se del caso, gli addebiti che intende muovere nei loro confronti in base agli elementi di prova contenuti nel fascicolo e le ammende che rischiano di vedersi infliggere. Siffatta comunicazione nella fase iniziale dovrebbe permettere alle parti interessate di esprimere il proprio punto di vista sugli addebiti che la Commissione intende muovere nei loro confronti, nonché sulla loro potenziale responsabilità.
- (3) Quando la Commissione, nella comunicazione degli addebiti, rispecchia le proposte scritte di transazione delle parti e queste ultime nella loro risposta confermano che la comunicazione degli addebiti corrisponde al contenuto delle loro proposte scritte, la Commissione deve allora poter procedere senza indugio all'adozione della decisione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003, previa consultazione del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 14 del medesimo regolamento.

- (4) Una procedura di transazione dovrebbe pertanto essere istituita per permettere alla Commissione di trattare con maggiore rapidità i casi di cartelli giungendo a un accordo con le parti.
- (5) L'esperienza ha dimostrato che la messa a disposizione sistematica ai denunciati di una versione non riservata della comunicazione degli addebiti può avere conseguenze negative per quanto concerne la disponibilità delle parti del procedimento a collaborare con la Commissione. Benché sia opportuno che i denunciati continuino a essere strettamente associati al procedimento, ne siano informati e possano fornire per iscritto il proprio punto di vista sulla natura e sull'oggetto della procedura, spetta alla Commissione determinare come siffatte informazioni scritte debbano essere fornite nei casi specifici.
- (6) Il regolamento (CE) n. 773/2004 deve quindi essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 773/2004 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal paragrafo seguente:
 

«1. La Commissione può decidere di avviare il procedimento per l'adozione di una decisione ai sensi del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 in qualsiasi momento, ma non dopo la data in cui ha espresso la valutazione preliminare di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, ha emesso la comunicazione degli addebiti o ha richiesto alle parti di manifestare il proprio interesse ad avviare discussioni in vista della transazione né, se è anteriore, dopo la data di pubblicazione della comunicazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso.»
- 2) All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal paragrafo seguente:
 

«1. Qualora emetta una comunicazione degli addebiti relativa a una questione in merito alla quale ha ricevuto una denuncia, la Commissione informa per iscritto il denunciante della natura e dell'oggetto della procedura e fissa un termine entro cui questi può presentare osservazioni scritte. La Commissione può anche fornire al denunciante una copia della versione non riservata della comunicazione degli addebiti.»

<sup>(1)</sup> GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/2006 (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU C 255 del 30.10.2007, pag. 48.

<sup>(3)</sup> GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18. Regolamento quale modificato dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

3) All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal paragrafo seguente:

«1. La Commissione informa le parti interessate degli addebiti mossi nei loro confronti. La comunicazione degli addebiti è notificata per iscritto a ciascuna delle parti nei cui confronti sono mossi gli addebiti.»

4) È inserito il seguente articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

### Procedura di transazione nei casi di cartelli

1. Dopo l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione può fissare un termine entro il quale le parti possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione. La Commissione non è tenuta a tener conto delle risposte ricevute dopo la scadenza del termine suddetto.

Se due o più parti appartenenti alla stessa impresa manifestano la disponibilità a partecipare a siffatte discussioni ai sensi del primo comma, dette parti designano rappresentanti comuni che parteciperanno alle discussioni con la Commissione in loro nome.

2. La Commissione può informare le parti disposte a presentare proposte di transazione circa:

- a) gli addebiti che intende muovere nei loro confronti;
- b) gli elementi probatori utilizzati a sostegno; e
- c) le ammende applicabili.

Qualora le discussioni di transazione giungano a una fase in cui le suddette informazioni siano state rivelate su richiesta o altrimenti rese disponibili alle parti, la Commissione può fissare un termine entro il quale le parti possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte scritte di transazione che rispecchino i risultati delle discussioni svolte e in cui riconoscano la propria partecipazione a un'infrazione all'articolo 81 del trattato nonché la loro responsabilità. La Commissione non è obbligata a tener conto di proposte scritte ricevute dopo la scadenza del termine suddetto.

3. Quando la comunicazione degli addebiti notificata alle parti rispecchia il contenuto delle loro proposte di transazione, le parti interessate, nella loro risposta scritta a detta comunicazione degli addebiti confermano, entro il termine fissato dalla Commissione, che la comunicazione degli addebiti loro indirizzata corrisponde al contenuto delle loro proposte di transazione. La Commissione può allora procedere

senza indugio all'adozione della decisione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento n. 1/2003 previa consultazione del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 14 del medesimo regolamento.»

5) Non riguarda la versione italiana — N.d.T.:

«1. Non riguarda la versione italiana.»

6) L'articolo 12 è sostituito come segue:

«1. Non riguarda la versione italiana.»

«2. Tuttavia, nel presentare le loro proposte scritte di transazione, le parti confermano alla Commissione che chiederanno di avere la possibilità di sviluppare i propri argomenti nel corso di un'audizione orale unicamente qualora la comunicazione degli addebiti non rispecchi il contenuto delle loro proposte scritte di transazione.»

7) All'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Dopo l'avvio del procedimento a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione rivela, se del caso, gli elementi probatori a sostegno degli addebiti che intende muovere, alle parti disposte a presentare proposte di transazione in modo che possano procedere in tal senso. In quest'ottica, quando presentano le loro proposte di transazione, le parti confermano alla Commissione che chiederanno l'accesso al fascicolo unicamente dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti qualora detta comunicazione non rispecchi il contenuto delle loro proposte scritte di transazione.»

8) All'articolo 17, i paragrafi 1 e 3, sono sostituiti come segue:

«1. Nello stabilire i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 10 bis, paragrafo 1, all'articolo 10 bis, paragrafo 2, all'articolo 10 bis, paragrafo 3, e all'articolo 16, paragrafo 3, la Commissione tiene conto sia del tempo necessario per la preparazione della comunicazione sia dell'urgenza del caso.

3. I termini di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 10 bis, paragrafo 1, all'articolo 10 bis, paragrafo 2 e all'articolo 16, paragrafo 3, non possono essere inferiori a due settimane. Il termine di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 3, non può essere inferiore a una settimana.»

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il [...].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...].

*Per la Commissione*  
Neelie KROES  
*Membro della Commissione*

---